Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma - Venerdì, 26 marzo 1926** — **Numero 71**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società anonima elettricità Alta Italia: Elenco delle obbligazioni estratte il 1° marzo 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 759.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1926, n. 443.

Approvazione della convenzione relativa alla destinazione delle collezioni lasciate alla città di Napoli dal defunto Conte de' Marsi Placido de Sangro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Veduta la convenzione stipulata addì 27 aprile 1925, in Napoli, tra il Regio commissario per il comune di Napoli, la Contessa de' Marsi, Maria Spinelli, vedova de Sangro, ed il soprintendente all'arte medioevale e moderna della Campania, allo scopo di regolare la destinazione delle collezioni artistiche lasciate alla città di Napoli dal defunto Conte de' Marsi Placido de Sangro;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la suddetta convenzione, in data 27 aprile 1925, allegata al presente decreto.

Art. 2.

E' istituito in Napoli, nella Villa Floridiana, il Museo nazionale della ceramica, il cui nucleo principale sarà costituito dalle predette collezioni artistiche lasciate dal defunto Conte de' Marsi.

Al personale sarà provveduto con quello esistente nel ruolo organico approvato con il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 146. — COOP

Convenzione.

407 del repertorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1925, il giorno 27 del mese di aprile in Napoli e precisamente nella casa centrale comunale sita al Palazzo S. Giacomo.

Innanzi a noi comm. avv. Roberto Brombeis, fu Giovanni, segretario generale del comune di Napoli, assistito dal segretario capo sezione addetto alla Avvocatura dott. Giulio Orefice.

Si sono personalmente costituiti:

da una parte

l'illmo cav. di gr. croce on. Alberto Geremicca fu Achille, Regio commissario del comune di Napoli, domiciliato per la carica nella predetta sede centrale comunale a sua volta assistito dall'avvocato capo del Comune comm. Gianturco;

e dall'altra

la signora Contessa de' Marsi, Maria Spinelli, vedova del Conte Placido de Sangro, domiciliata in Napoli al Rione Sirignano n. 2 e il prof. Gino Chierici, fu Ignazio, soprintendente all'arte medioevale e moderna della Campania, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, ed al presente atto autorizzato con dispaccio del 22 aprile 1925, n. 4385, che qui in copia autentica si allega, domiciliato per la carica nel Palazzo Reale di Napoli.

Le costituite parti, alla presenza dei signori Pannain Mario di Ernesto, domiciliato al vico Montesanto, n. 14, e dott. Bernardino d'Onofrio fu Tobia, domiciliato alla via Duomo, n. 202, entrambi impiegati, testimoni idonei a quest'atto a noi personalmente cogniti, ci hanno richiesto di far constare dal presente atto quanto appresso:

Il signor Conte de' Marsi Placido de Sangro, con testamento olografo 2 giugno 1911, aperto e pubblicato il 18 settembre 1918 per atti notar Sanseverino nel disporre del suo vistoso patrimonio, nominava erede la costituita moglie Maria Spinelli, e fra l'altro disponeva: le collezioni di arte antiche e moderne « lascio arbitro mia moglie di conservarle presso di sè, ma voglio che siano destinate alla città di Napoli con l'obbligo di depositarle al Museo nazionale, denominando le sale, a tale uopo destinate con il nome del Duca di Martina Placido de Sangro ».

La costituita Contessa Spinelli Maria, allo scopo di vedere collocare definitivamente dette collezioni, in conformità della volontà del testatore, suo compianto marito, Conte de' Marsi Placido de Sangro, è venuta nella determinazione di privarsi dell'uso delle collezioni stesse e di destinarle sin da ora alla città di Napoli, ed all'uopo si è rivolta alla Soprintendenza dell'arte medioevale e moderna chiedendo che esse fossero sistemate ed ordinate nel Museo nazionale di detta città, giusta la disposizione testamentaria.

La costituita Soprintendenza, per deficienza di locali in detto Museo, ha proposto alla Contessa de' Marsi di ordinare e conservare dette collezioni nella Villa Floridiana, al Vomero, di proprietà del Demanio dello Stato, ed assegnata in uso al Ministero della pubblica istruzione.

Il costituito comune di Napoli ha aderito e consentito, che le ridette collezioni sieno raccolte, ordinate e conservate definitivamente nella Villa Floridiana al Vomero.

E però dalle costituite parti, si addiviene alla stipula del presente contratto, la cui minuta è stata approvata con provvedimento commissariale del 2 marzo 1925 e che è regolato dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1.

La narrativa resta confermata da parola a parola, e forma parte integrale e pattizia del presente contratto.

Art. 2.

La signora Contessa de' Marsi, rinunziando formalmente all'uso delle collezioni di arte antica e moderna legatele dal suo compianto marito Conte Placido de Sangro, col testamento olografo 2 giugno 1911, assume l'obbligo di consegnare, a sua cura e spese, le dette collezioni all'Amministrazione delle belle arti, e per essa al soprintendente all'arte medioevale e moderna della Campania non appena la Villa Floridiana al Vomero sarà convenientemente adattata, per riceverle, onde sieno ordinate, sistemate e conservate in detta Villa.

Art. 3.

L'adattamento dei locali della Floridiana, dovrà essere fatto a spese della Soprintendenza, in conformità del progetto già compilato ed approvato, che si allega al presente rogito, e dovrà essere completato nel termine di due anni da oggi.

Art. 4.

Le sale della Villa Floridiana, destinate a raccogliere e conservare le menzionate collezioni di arte antica e moderna dovranno essere in perpetuo intestate al nome del Duca di Martina Placido de Sangro.

Art. 5.

Si dichiara espressamente che la rinunzia della signora Contessa de' Marsi è stata fatta sotto la condizione, che le collezioni fossero definitivamente raccolte, ordinate e conservate nella Villa Floridiana e sotto le condizioni stabilite nel precedente art. 3 di guisa che, non ottemperandosi a tutte le predette condizioni, la rinunzia si avrà revocata e come non fatta.

Art. 6.

Il costituito prof. Chierici nella indicata qualità dichiara di accettare, come accetta, la offerta sopra fatta, dalla signora Contessa de' Marsi, e formalmente si obbliga ordinare e conservare perpetuamente, e con le norme prescritte dai vigenti regolamenti, secondo la volontà del testatore, in favore della città di Napoli, le dette collezioni. Queste, denominate al Duca di Martina Placido de Sangro, saranno a spese dello Stato, collocate e sistemate nella Villa Floridiana al Vomero (di proprietà dello Stato e data in uso al Ministero della pubblica istruzione) la quale diventerà Museo nazionale della ceramica ed arte applicata, alla diretta dipendenza dello Stato.

Art. 7.

La Contessa de' Marsi, per la consegna ed ordinamento degli oggetti costituenti le ripetute collezioni, delega il Duca Carlo Giovene di Girasole, che dovrà anche coadiuvare la Soprintendenza nell'ordinamento delle collezioni stesse.

Art. 8.

Il gr. uff. Geremicca, nella costituita qualità, presta il suo formale consenso a tutto quanto innanzi è stato stabilito e formalmente lo accetta, trovandolo conforme alla loro volontà del testatore Conte de' Marsi e rispondente agl'interessi della città di Napoli da lui rappresentata.

Conseguentemente la Contessa de' Marsi rimane pienamente discaricata e garentita dalla costituita Soprintendenza all'arte medioevale e moderna della Campania, di fronte al comune di Napoli.

Art. 9.

L'Amministrazione delle belle arti avrà il diritto d'imporre una tassa per l'ingresso alle sale della Villa, e l'importo andrà a totale beneficio dello Stato che resta del pari obbligato a tutte le spese di qualsiasi specie occorrenti per la conservazione del Museo.

Art. 10.

Nelle sale, dove saranno raccolte le collezioni de Sangro alla Villa Floridiana, avrà libero ingresso la Contessa de' Marsi alla quale in ogni anno spetteranno pure numero 50 biglietti gratuiti d'ingresso, e ciò come ricordo della rinuncia volontariamente fatta col presente rogito.

Art. 11.

Le spese del presente contratto cadono a carico dell'Amministrazione dello Stato nel cui interesse viene stipulato.

Art. 12.

Il presente contratto, mentre vincola fin da ora la Contessa de' Marsi sempre nei sensi dell'art. 5 di questo istrumento, è nei rapporti dello Stato e del comune di Napoli, subordinato alla superiore approvazione nei sensi di legge.

E richiesto noi segretario generale abbiamo dato lettura del presente atto, ad alta ed intelligibile voce, alle costituite parti, le quali, interpellate, dichiarano essere il tutto conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di nostra fiducia, consta di fogli tre e di facciate scritte 8 e viene sottoscritto dalle costituite parti, dai testimoni e da noi segretario generale.

Firmati: *Alberto Geremicca, avv. Luigi Gianturco, Maria Spinelli Contessa de' Marsi, Chierici Gino, Pannain Mario, D'Onofrio Bernardino, Giulio Orefici, Roberto Brombeis.*

Numero di pubblicazione 760.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 458.

Riordinamento della Regia scuola professionale G. B. Marinoni, in Tirano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 29 novembre 1914, n. 1396, concernente la istituzione di una Regia scuola professionale in Tirano;

Visto il R. decreto 8 agosto 1924, n. 1290, concernente la soppressione della Regia scuola professionale G. B. Marinoni, in Tirano;

Vista la deliberazione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale G. B. Marinoni viene ricostituita quale Regia scuola di avviamento al lavoro con sezione femminile.

Alla Scuola sono annessi corsi serali per maestranze.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche si compiono nel laboratorio meccanico ed in quello di lavori femminili annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di due capi officina, di una maestra di laboratorio.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti, inoltre, gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 60,000;

il comune di Tirano, con L. 40,000.

Il comune di Tirano resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola (R. decreto 29 novembre 1914, n. 1396) a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla sua manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 160. — COOP

Numero di pubblicazione 761.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 459.

Istituzione di una Regia scuola industriale di tirocinio in Monfalcone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Considerata la necessità di distaccare dalla Regia scuola di tirocinio di Gorizia, la sezione di carpenteria navale, meccanica ed elettrotecnica di Monfalcone, già aggregate alla Regia scuola di tirocinio di Gorizia;

Vista la opportunità di riunire in un solo organismo la Scuola complementare per apprendisti di Monfalcone, già esistente ed il corso di carpenteria navale e di meccanici elettricisti di Monfalcone già aggregato alla Regia scuola di tirocinio;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Monfalcone una Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto comprendente:

a) una sezione di carpenteria navale;
b) una sezione per meccanici-elettricisti;
c) corsi per maestranze (ex scuole complementari per apprendisti);
d) una sezione femminile biennale per ricami.

Art. 2.

La Scuola comprende officine e laboratori per le esercitazioni pratiche degli alunni.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento della Scuola concorrono: il Ministero dell'economia nazionale con L. 60,000; ed il comune di Monfalcone, la provincia di Trieste e la Camera di commercio di Trieste con i contributi già assegnati alla Scuola complementare per apprendisti.

Rimangono inoltre immutati gli obblighi assunti dal comune di Monfalcone per la Scuola complementare per apprendisti relativamente alla manutenzione del fabbricato della Regia scuola di tirocinio ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 161. — COOP

Numero di pubblicazione 762.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 460.

Modificazioni al regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e con il R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432;

Veduto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, modificato con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1367;

Veduto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050, con il quale sono stati modificati gli articoli 4, 5, 6 e 9 del citato decreto-legge Luogotenenziale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 8, 14 e 15 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, modificato con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1367, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« Art. 8. — Il capoluogo di ciascun compartimento di assicurazione è stabilito dal Ministro per l'economia nazionale ».

« Art. 14. — Per ogni compartimento deve essere costituito il fondo di riserva di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050. Al fondo di riserva debbono essere assegnati:

a) il 5 per cento dei contributi di ciascun esercizio;

b) gli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali;

c) gli interessi del fondo.

« Le assegnazioni predette, meno quella di cui alla lettera c), cesseranno quando il fondo di riserva abbia raggiunto il limite massimo stabilito dal precitato art. 9, ma debbono essere ripristinate quando il fondo stesso venga a risultare inferiore al limite predetto ».

« Art. 15. — I fondi di riserva, investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato a norma dell'art. 9 del Regio decreto-legge, debbono essere depositati o custoditi nei modi da stabilirsi dal Ministero dell'economia nazionale per ciascun istituto assicuratore e presso istituti pubblici di credito.

« La restante parte, meno la quota eventualmente impiegata in operazioni di mutui ipotecari ai sensi dell'ultimo capoverso del precitato art. 9, deve essere depositata presso una cassa di risparmio od un istituto di credito di notoria solidità ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 26 del predetto regolamento è soppresso.

Art. 3.

Il titolo III « Istituti assicuratori » del regolamento predetto è sostituito dal seguente:

TITOLO III.

ISTITUTI ASSICURATORI.

CAPO I.

Disposizioni generali e ordinamento degli istituti assicuratori.

Art. 42. — L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura è esercitata:

1° dalle Casse mutue fra le aziende agricole e forestali;

2° dai Sindacati di mutua assicurazione e dalle Casse consorziali già autorizzati all'esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51;

3° dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Art. 43. — Le persone a carico delle quali sta direttamente o indirettamente l'obbligo del pagamento dei contributi di assicurazione possono istituire, con sede nel capoluogo del compartimento, una Cassa mutua fra le aziende agrarie e forestali del compartimento medesimo per l'esercizio dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto-legge.

Lo statuto della Cassa deve determinare:

1° la denominazione, la sede e la durata della Cassa mutua;

2° le norme per la costituzione dell'assemblea, ai sensi dell'articolo seguente; la durata in carica delle persone che ne fanno parte; i modi di convocazione; le condizioni di validità delle adunanze e delle deliberazioni; le materie alla stessa attribuite;

3° la composizione del Consiglio di amministrazione, e i modi di rinnovazione di esso; le condizioni di validità delle adunanze e delle deliberazioni; le attribuzioni di esso;

4° la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale;

5° la costituzione e le attribuzioni del Collegio dei sindaci;

6° le norme per la formazione, revisione e approvazione dei bilanci;

7° le norme per il servizio di cassa e i modi di impiego dei fondi;

8° i modi di risolvere le contestazioni fra l'Ente e le aziende assicurate;

9° le norme e le condizioni per la sorveglianza sulle aziende assicurate;

10° le condizioni e le modalità per lo scioglimento dell'Ente, la proroga della durata e le modificazioni allo statuto;

11° le norme e le condizioni per l'assicurazione di indennità in misura superiore a quella stabilita dal decreto-legge, o per casi da questo non previsti;

12° la formazione delle assemblee, cioè se esse debbano essere circondariali o mandamentali, nonchè il numero dei delegati da eleggersi da ciascuna di esse.

Art. 44. — Le assemblee delle Casse mutue sono costituite di delegati eletti da assemblee circondariali o mandamentali composte delle persone alle quali fa carico, direttamente o indirettamente, il contributo di assicurazione.

Art. 45. — Del Consiglio di amministrazione devono far parte, in misura non inferiore ad un terzo del numero totale dei membri, rappresentanti delle persone assicurate da designarsi dalle organizzazioni nazionali dei lavoratori.

Detti rappresentanti devono avere la loro residenza nel compartimento e preferibilmente nel Comune dove ha sede il Consiglio, o in Comuni vicini.

Art. 46. — Gli istituti assicuratori di cui al n. 2 dell'articolo 42 debbono istituire, per essere ammessi all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, una sezione autonoma regolata da apposito statuto compilato secondo il disposto dell'art. 43.

Alla sezione predetta si applicano anche le disposizioni degli articoli 44 e 45.

Art. 47. — La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro deve tenere una gestione contabile patrimoniale, anche per le spese generali, completamente separata per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e distinta da ogni altra assicurazione da essa esercitata, alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dal Regio decreto di concessione.

Per la rinnovazione totale o parziale dei rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali e dei rappresentanti dei lavoratori agricoli che fanno parte del Consiglio superiore della Cassa nazionale predetta, si osservano le norme stabilite dal R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2470.

Art. 48. — Gli istituti assicuratori hanno facoltà di assicurare per le aziende, le quali lo richiedono, indennità in misura superiore a quella normale verso pagamento di speciali soprapremi, con le condizioni e nella misura che saranno sottoposte alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale. I detti soprapremi potranno essere riscossi nelle forme e con le modalità stabilite per la riscossione dei contributi corrispondenti alle indennità normali.

Per le assicurazioni facoltative sarà tenuta gestione distinta.

Art. 49. — Gli istituti assicuratori sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Ministero predetto ha facoltà di disporre ispezioni per mezzo di propri funzionari, sia presso la sede centrale degli istituti medesimi, sia presso gli uffici locali

Gli istituti assicuratori hanno l'obbligo di fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli ispettori del Ministero, i quali hanno pure facoltà di accertare come funzionino i Comitati di liquidazione.

I risultati di ogni ispezione devono essere consegnati in processo verbale. Qualora sorga contestazione fra l'ispettore e l'Amministrazione dell'istituto assicuratore, deve farsene speciale menzione nel processo verbale. Questo deve essere sottoscritto da tutti gli interessati, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che ritenga opportune.

Capo II.

Concessione e revoca dell'esercizio dell'assicurazione.

Art. 50. — Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge ciascun istituto non potrà operare che in un solo compartimento.

Tuttavia potrà essere concesso ad uno stesso istituto l'esercizio dell'assicurazione in un secondo compartimento nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 5 del citato Regio decreto-legge.

Art. 51. — Le domande per la costituzione di una Cassa mutua e per la concessione dell'esercizio dell'assicurazione agli Enti di cui al n. 2 del precedente art. 42, dovranno essere presentate al Ministero dell'economia nazionale entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 52. — La domanda per la costituzione di una Cassa mutua deve essere presentata al Ministero dell'economia nazionale ad istanza degli Enti agrari o delle associazioni del compartimento.

Essa dovrà essere corredata da uno schema di statuto ai sensi dell'art. 43 del presente regolamento, debitamente approvato dagli Enti stessi, su proposta di un Comitato provvisorio precedentemente dai medesimi nominato.

Detto Comitato sarà composto:

a) dal titolare della cattedra ambulante di agricoltura della circoscrizione in cui ha sede il compartimento o di chi per esso;

b) da non meno di 8 membri scelti fra le persone a carico delle quali sta direttamente o indirettamente l'obbligo del contributo di assicurazione;

c) da non meno di quattro membri scelti fra le persone che devono essere assicurate presso la istituenda Cassa.

Tra le persone costituenti tale Comitato, nel caso sia consentito la costituzione della Cassa, sarà nominato un Comitato esecutivo il quale fungerà da Consiglio di amministrazione fino alla nomina definitiva di questo.

Art. 53. — La domanda di concessione per gli Enti di cui al n. 2 del precedente art. 42 dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° deliberazione dell'assemblea dei soci, con la quale si autorizza il Consiglio di amministrazione a chiedere la concessione; si delega il Consiglio medesimo ad eseguire tutte le formalità prescritte dal precedente capo, e le altre eventualmente stabilite dal Ministero, e a determinare il compartimento nel quale l'istituto chiede di operare;

2° statuto compilato ai sensi dell'art. 43;

3° bilanci degli ultimi tre esercizi annuali, o, se si tratti di istituti esistenti da meno di un triennio, tutti i bilanci annuali.

La stessa norma vale anche per la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni, per la quale, però, è sufficiente che la domanda sia corredata da una deliberazione del Consiglio superiore, che autorizzi la richiesta e che determini il compartimento in cui si propone di operare.

Art. 54. — Sulle domande predette il Ministero dell'economia nazionale, sentito, per le istituende Casse, il parere della sezione agricola del Consiglio provinciale dell'economia, e valutate, per gli altri Enti, le condizioni di organizzazione e funzionamento dell'istituto richiedente, decide con criterio insindacabile.

Art. 55. — Il riconoscimento di una Cassa mutua e la concessione agli Enti, di cui al n. 2 dell'art. 42, avvengono con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

In detto decreto sarà stabilita la data nella quale l'Ente autorizzato comincierà a funzionare e saranno regolate le condizioni per il passaggio della gestione dal precedente istituto assicuratore al nuovo Ente.

Col decreto stesso potranno essere apportate le modificazioni o le aggiunte allo statuto che il Ministro riterrà del caso.

Art. 56. — Nei compartimenti per i quali non fu presentata domanda di costituzione di Casse mutue o di concessione ai sensi e nei termini dell'art. 51 o per i quali le domande stesse non siano state accolte, l'esercizio dell'assicurazione è temporaneamente affidato alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, fino a quando non si faccia luogo a concessione a favore di altro istituto.

Per ogni compartimento di cui sopra, dovrà essere formato un bilancio separato e distinto.

Art. 57. — Qualora risulti che un istituto assicuratore non abbia una conveniente organizzazione, oppure non abbia ottemperato alle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento o del decreto di concessione, o in genere non funzioni in modo regolare ed il Consiglio di amministrazione richiamato a rimuovere tali inconvenienti non abbia adeguatamente provveduto nei termini prescritti, il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e di nominare un Commissario Regio; con lo stesso decreto saranno stabilite le attribuzioni del Commissario Regio, il termine entro cui dovrà procedere alla rinnovazione del Consiglio e la misura della sua retribuzione che sarà a carico dell'istituto. In casi gravi, o, ove speciali circostanze lo richiedano, il Ministro per l'economia nazionale può anche promuovere il Regio decreto di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di cui al penultimo comma dell'articolo 5 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050.

Art. 4.

L'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione già concessa agli istituti mutui previsti dal Capo III del Titolo III del regolamento approvato con il decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, modificato con il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1367, ha pieno valore anche ai sensi e per gli effetti del presente decreto.

Tuttavia i predetti istituti sono soggetti alle disposizioni del Titolo III di cui al precedente art. 3 e debbono, in quanto li concerne, riformare i propri ordinamenti in armonia alle disposizioni medesime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 162. — COOP

Numero di pubblicazione 763.

REGIO DECRETO 7 marzo 1926, n. 469.

Approvazione del contratto 26 gennaio 1926 stipulato presso la Intendenza di finanza di Bari per la cessione di tre appezzamenti di terreno demaniale sulla spiaggia del Filoscene in Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato presso la Regia intendenza di finanza di Bari il 26 gennaio 1926, portante cessione di tre appezzamenti di terreno demaniale sulla spiaggia del Filoscene in Bari rispettivamente ai signori: ing. Orazio Santalucia, Luigi Colonna e alla Società cooperativa edilizia « Italia », in compenso di opere da essi eseguite per il Demanio pubblico nella stessa località e del pagamento della somma di L. 100,000 versata a conguaglio del prezzo delle aree stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 171. — COOP

Numero di pubblicazione 764.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 461.

Approvazione dello statuto della Fondazione scolastica « Mandralisca », in Cefalù.

N. 461. R. decreto 11 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto della Fondazione scolastica « Mandralisca », in Cefalù.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 765.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1926, n. 462.

Erezione in Ente morale dell'Unione nazionale universitaria, in Roma.

N. 462. R. decreto 28 febbraio 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Unione nazionale universitaria, con sede in Roma, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Cittaducale (Aquila), di Bonea (Benevento) e di Sedegliano (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cittaducale, in provincia di Aquila.

MAESTA,

L'Amministrazione comunale di Cittaducale, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha da tempo assunto un atteggiamento fazioso, ostile alle correnti politiche nazionali ed in contrasto con il sentimento della popolazione.

D'altro canto, il disinteresse e l'abituale assenteismo dei consiglieri, i criteri irregolari adottati dall'Amministrazione nella gestione della civica azienda, hanno gravemente disorganizzato gli uffici e i servizi pubblici.

Poichè tale stato di cose ha determinato contro la rappresentanza municipale un movimento di vivace reazione che ha ora raggiunto il carattere di decisa ostilità, con minaccia di perturbamenti, anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre radicalmente riparo al malgoverno dell'ordinaria Amministrazione, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cittaducale, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovannetti Edoardo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bonea, in provincia di Benevento.

MAESTA,

L'Amministrazione comunale di Bonea, sorta dalle elezioni dell'ottobre 1924, nonostante le diffide dell'autorità politica locale, ha sistematicamente svolto azione irregolare e faziosa, trascurando gli interessi del Comune ed i servizi pubblici, attuando provvedimenti

di carattere partigiano, ripartendo il carico tributario con criteri di evidente sperequazione, abbandonandosi, non di rado, ad atti di rappresaglia, contro i dipendenti ad essa non ligi e gli avversari.

Il disagio derivante da tale situazione e l'atteggiamento decisamente ostile alle correnti politiche nazionali ostentato dagli amministratori, inasprendo le competizioni fra i partiti locali, hanno determinato nella popolazione un vivo fermento che ha già dato luogo a gravi disordini.

E poichè la situazione nell'ambiente locale non accenna a migliorare, rendendo indispensabili eccezionali misure di pubblica sicurezza, a prevenire le conseguenze di imprevedibile gravità che la persistente tensione degli animi potrebbe causare, prevalenti ragioni d'ordine pubblico, oltre alla necessità di porre radicalmente riparo al malgoverno dell'Amministrazione ordinaria, impongono lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bonea, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor marchese avv. Pietro Parisio-Perrotti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sedegliano, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Sedegliano, ha accertato il grave disordine dell'ufficio municipale, la disorganizzazione dei servizi pubblici, la mancata risoluzione, anche a causa di gravi dissensi sorti fra gli amministratori, dei problemi cittadini più urgenti, quali la fornitura di acqua potabile, la costruzione di aule scolastiche, la manutenzione stradale.

Tale stato di cose ha provocato nell'ambiente locale un vivo e diffuso malcontento e determinato contro gli amministratori un grave fermento.

A prevenire i perturbamenti minacciati dalla situazione, divenuta sempre più tesa, il Prefetto ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva, affidando la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Ma poichè la reintegrazione in carica degli amministratori per la persistente tensione degli animi non potrebbe avvenire senza grave pericolo dell'ordine pubblico, mentre occorre provvedere al riassetto della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sedegliano, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Attilio Barnaba è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1926.

Valore da attribuirsi al cotone per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1926 agli effetti della restituzione della tassa di scambio pagata all'importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, che, per i prodotti di cotone ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei dazi doganali, dispone anche la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione del cotone greggio;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0.50 per cento del valore del cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati dal 1° gennaio 1926 al 30 giugno 1926 il valore medio del cotone greggio da attribuirsi al quantitativo di cotone indicato in peso nella bolletta di esportazione agli effetti della restituzione dei dazi di confine, è determinato in L. 15 al chilogramma.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio, a norma dell'art. 34 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273 e del presente articolo, devono stare a carico del capitolo 153 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1925.
Approvazione del regolamento per i salariati dipendenti dal Ministero dell'aeronautica.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, col quale è approvato il regolamento per l'applicazione del precitato Regio decreto;

Visti i Regi decreti 10 maggio 1925, n. 600, e 15 ottobre 1925, n. 1836, con i quali è prorogato il termine massimo per l'emanazione dei regolamenti speciali dei salariati dello Stato;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per i salariati dipendenti dal Ministero dell'aeronautica.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1925.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
A. Bonzani.

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

Regolamento
per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero dell'aeronautica.

DISPOSIZIONI GENERALI.

§ 1.

Amministrazioni che hanno in forza salariati. Servizi con reparti amministrativi.

Con la parola « Servizi » vengono designati nel presente regolamento tutti i Servizi dipendenti che sono autorizzati ad assumere personale salariato borghese e che hanno un proprio reparto amministrativo.

§ 2.

Colle iniziali T. U. è indicato il Testo Unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

Colle iniziali R. G. è indicato il Regolamento Generale approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, per l'applicazione del predetto T. U.

§ 3.

Denominazione di operai.

Tranne i casi in cui vengono fatte specificazioni di grado o di qualità, la denominazione generica di operai s'intende riferita a tutti i salariati borghesi.

§ 4.

Avvertenze dei modelli.

Le avvertenze stampate sui modelli, allegati al presente regolamento come guida ed istruzione per la compilazione dei vari documenti ed a completamento delle disposizioni che ai medesimi si riferiscono, sono considerate come parte integrante di questo regolamento.

§ 5.

Personale salariato dipendente dall'Amministrazione dell'aeronautica.

Il personale salariato dell'Aeronautica comprende tutti coloro — uomini e donne — forniti di paga oraria giornaliera, che sono addetti alle direzioni dipendenti per l'allestimento, la manutenzione ed il movimento di materiali occorrenti per il servizio dell'Aeronautica o per compiere incarichi di assistenza, di ordine, di pulizia nei magazzini, negli uffici, ecc.

§ 6.

Distinzione in categorie del personale salariato.

Il personale di cui al precedente § 2 è distinto in:
a) permanente (a matricola);
b) temporaneo;
c) giornaliero.

Del personale temporaneo fanno parte gli apprendisti.

§ 7.

Distinzione in gruppi del personale operaio permanente.

Il personale permanente è distinto in:

a) Capi operai (uomini), i quali sono addetti esclusivamente alle officine di produzione per coadiuvare il personale dirigente nel collaudo, nello studio, nella preparazione e distribuzione del lavoro e per sorvegliarne l'esecuzione. Ad essi spetta altresì la compilazione dei documenti contabili di laboratorio prescritti da ogni singolo Servizio;

b) Operai specializzati, i quali possono scegliersi soltanto fra coloro che siano specializzati in uno dei seguenti mestieri:

aggiustatori o meccanici di precisione — armaiuoli maestri — artificieri pirotecnici maestri — attrezzatori maestri — calderari — galvanizzatori (nichelatori) — capi macchina tipografi e litografi — carpentieri maestri — carradori montatori di carreggio — chimici — conduttori di Gener. di H — conduttori di macchine per lavori di precisione — cordai M. — costruttori di armature e traliccio maestri — disegnatori — ebanisti — elettricisti meccanici — esplosivisti maestri — fabbri fucinatori maestri — falegnami maestri — falegnami montatori di velivoli — fonditori capi — fotocollografi maestri — fotografi maestri — fotogrammetristi — fototecnici maestri — fresatori di precisione — fucinatori maestri — incisori di precisione — incisori litografi — macchinisti di motori speciali — magnetisti — meccanici montatori di velivoli — modellisti di legno maestri — montatori aeronauti maestri — montatori motoristi aeronauti maestri — montatori radiotelegrafisti — motoristi meccanici — ottici — piombai maestri — preparatori di gabinetti scientifici — ramai maestri — rettificatori maestri — saldatori autogeni maestri — sarti aeronauti maestri — sellai tagliatori maestri — stampatori litografi — tempratori maestri — tipografi — tornitori di precisione — tornitori di lastre — topofotografi — tracciat. di involucri — tracciatori meccanici — verniciatori — vulcanizzatori maestri;

c) Operai comuni, i quali esercitano qualsiasi mestiere o compiono qualsiasi incarico.

I predetti salariati permanenti sono assegnati ai seguenti gruppi della tabella *A* annessa al T. U.:

Capi operai, comma *a*), al I gruppo;
Operai specializzati, comma *b*), al II gruppo;
Comuni, comma *c*), al III gruppo.

§ 8.

Personale operaio temporaneo.

Il personale temporaneo comprende tutti gli altri salariati (uomini e donne) occorrenti ai vari Servizi e cioè: operai con qualsiasi mestiere od incarico.

Ai salariati temporanei non è consentita la funzione di capo operaio salvo casi eccezionali in cui tale incarico può essere loro affidato per un breve periodo di tempo e per un determinato lavoro. In tale caso assumono la qualifica di capo gruppo a norma dell'art. 3 del R. G.

§ 9.

Personale giornaliero.

Il personale giornaliero è quello che viene assunto per determinati lavori o servizi di durata non superiore a tre mesi.

§ 10.

Salariati pagati per tutti i giorni compresi i festivi.

Dei salariati di tutte le categorie di cui al precedente § 3, ai seguenti è corrisposta la paga per tutti i giorni, compresi i festivi, a norma dell'art. 8 del T. U.:

a) capi operai;

b) cocchieri — conducenti — conduttori di automezzi — cuochi — custodi d'immobili — guardalinee telefoniche — guardiani — guardie giurate — infermieri per servizi sanitari — personale addetto agli uffici — inservienti di ufficio - portinai.

Art. I.

ORGANICI DEL PERSONALE PERMANENTE - FORZA MASSIMA DEL PERSONALE TEMPORANEO.

§ 11.

Quadri organici del personale permanente.

Il personale permanente è assegnato ai singoli Servizi come è indicato nei quadri organici annessi.

§ 12.

Forza del personale temporaneo.

Il numero dei salariati temporanei occorrenti ai vari Servizi, viene autorizzato dal Ministero in seguito alle proposte dei Servizi interessati come è previsto al seguente § 31.

Tali proposte debbono essere subordinate esclusivamente alle esigenze del Servizio ed ai mezzi finanziari messi a disposizione.

Art. II.

AMMISSIONI E RIAMMISSIONI.

§ 13.

Norme di ammissione.

Le ammissioni degli operai sono fatte colle norme del R. G., però i concorsi, in massima, debbono essere limitati fra coloro che hanno fatto regolare domanda di ammissione di cui all'ultimo comma dell'art. 23 del R. G., che abbiano i requisiti richiesti e preferibilmente che abbiano domicilio nella località di destinazione di lavoro.

§ 14.

Età di ammissione del personale operaio permanente.

L'età minima per l'ammissione del personale operaio permanente è:

a) di anni 25 per quelli da assegnare al I gruppo;

b) di anni 20 per gli operai specializzati da assegnare al II gruppo;

c) di anni 18 per quelli da assegnare al III gruppo.

I limiti massimi stabiliti dall'art. 18 del R. G. fermi restando i limiti assoluti di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, possono essere superati di un periodo corrispondente oltre che ai periodi di servizio utili a pensione, anche quelli di:

servizio a ruolo;

servizio come operai straordinari dell'Aeronautica e della Guerra;

servizio come operai provvisori e giornalieri della Marina;

prestati anteriormente al 1° luglio 1923.

§ 15.

Età di ammissione del personale operaio temporaneo.

L'età minima per l'ammissione del personale temporaneo è:

a) di anni 18 per gli operai;

b) di anni 17 per le operaie;

c) di anni 15 per gli apprendisti.

§ 16.

Idoneità fisica.

L'idoneità fisica, non deve intendersi in senso assoluto, ma in relazione al mestiere da esercitare o all'incarico da compiere. Essa viene accertata da una Commissione nominata dal capo servizio, con le norme stabilite dall'art. 20 del R. G.

Per gli operai che eventualmente potessero trovarsi nella necessità di eseguire voli per servizio, dovrà risultare la idoneità al volo da accertarsi mediante visita medica, alla quale verranno sottoposti a mezzo di ufficiali sanitari dell'Aeronautica.

§ 17.

Idoneità professionale.

L'idoneità professionale si comprova:

a) colla esecuzione di un lavoro di saggio nei casi in cui si esiga la conoscenza di un mestiere;

b) colla presentazione di speciali titoli autentici per l'abilitazione a funzioni per le quali le leggi l'impongono (conduttori di automezzi, di autoscafi, di caldaie a vapore, ecc.)

c) con un esperimento pratico in tutti gli altri casi, della durata non superiore ad un mese.

§ 18.

Periodi di prova.

Il periodo di prova di cui all'art. 34 del R. G., quando non possa essere omesso, deve avere la durata di sei mesi per gli operai provenienti dagli estranei.

Qualora invece essi provengano dal personale in servizio, il periodo di prova è di mesi tre per coloro da assegnare al I gruppo; di mesi due per quelli da assegnare al II gruppo; e di mesi uno per quelli da assegnare al III gruppo.

§ 19.

Commissione per l'esame degli ammittendi.

Sul risultato delle prove e sul valore dei titoli di cui ai §§ 17 e 18, deve pronunciarsi una Commissione nominata dal capo servizio e composta di almeno tre membri di cui uno, dove possibile, funzionario tecnico del reparto al quale deve essere od è già destinato l'aspirante.

All'uopo detta Commissione compila il modello n. 1 annesso.

Tale Commissione è presieduta dal più elevato in grado ed a parità di grado, dal più anziano.

Presso gli uffici staccati, quando non si possa comporre col personale superiore militare e civile una Commissione di almeno tre membri, il capo ufficio si limiterà a trasmettere le sue proposte alla direzione del Servizio da cui dipende.

Per gli uffici che pure avendo alla propria dipendenza personale operaio, non lo amministrano, il giudizio su qualsiasi prova e per tutti gli effetti, è devoluto al solo capo ufficio.

§ 20.

Accertamenti di idoneità di operai già in servizio in gruppi superiori a quello in cui sono assegnati.

Gli accertamenti di cui alle lettere *a*) e *c*) del § 17 e del periodo di prova di cui al § 18, sono omessi quando gli operai assegnati in un gruppo inferiore abbiano esercitato le funzioni od il mestiere del gruppo ove debbono fare passaggio almeno da sei mesi se da assegnarsi al I gruppo e da tre mesi se da assegnarsi al II gruppo.

§ 21.

Grado d'istruzione.

Coloro che non posseggono almeno il certificato di proscioglimento dall'istruzione elementare inferiore, dovranno essere sottoposti ad un esame pratico dal quale risulti che essi sanno leggere e scrivere e conoscono i primi elementi di aritmetica.

Però se trattasi di nomine di operai da assegnare al I gruppo provenienti dagli estranei, essi, qualora non siano forniti di titoli d'istruzione che diano affidamento della cultura necessaria per il grado per il quale hanno concorso, debbono, oltre all'esame sopraindicato, sapere svolgere anche un rapporto semplice relativo alle funzioni che debbono compiere.

§ 22.

Esclusioni dalle ammissioni per condanne.

Per le esclusioni dalle ammissioni in seguito a condanne non contemplate dall'art. 16 del R. G., i Servizi dipendenti ne riferiscono caso per caso al Ministero per le sue determinazioni.

§ 23.

Autorità autorizzate ad assumere operai.
Sospensione delle ammissioni.
Rinnovazione dei contratti per il personale temporaneo.

Le assunzioni degli operai sono fatte dai singoli Servizi nei limiti dell'organico per i permanenti, e delle proposte di cui al seguente § 31 per i temporanei.

Il Ministero può sospendere ad ogni momento l'assunzione di salariati, quand'anche i Servizi abbiano posti disponibili da coprire. Le rinnovazioni dei contratti di lavoro degli operai temporanei debbono aver luogo in massima non oltre l'ottavo giorno antecedente alla scadenza stessa, a norma dell'art. 29 del R. G.

§ 24.

Riammissione.

In conformità di quanto dispone l'art. 154 del R. G., il Ministero può autorizzare la riammissione di operai permanenti che siano licenziati per arruolamenti volontari o si siano raffermati, a prescindere dai concorsi, purchè vi siano vacanze di posto ed essi abbiano i requisiti prescritti.

§ 25.

Rimborso spese agli operai nominati in seguito a concorso.

Nei casi in cui per l'assunzione di operai permanenti, vengono banditi concorsi anche fuori della sede di lavoro, ai nominati non residenti in detta sede è concesso il rimborso di trasporto personale al momento dell'assunzione in servizio.

Art. III.

PASSAGGI DI GRUPPO E DI CATEGORIA.

§ 26.

Concorsi per la nomina di personale del I gruppo.

Sono ammessi al concorso per la nomina a capo operai, solo coloro che oltre a possedere i requisiti richiesti dal R. G. danno affidamento, a giudizio della Commissione di cui al precedente § 19, di possedere le attitudini e le qualità morali necessarie per compiere le funzioni delle quali debbono essere incaricati.

I capi operai debbono essere tutti specializzati in uno dei mestieri di cui al precedente § 7 lettera *b*) e perciò i candidati provenienti dai permanenti in servizio, debbono appartenere esclusivamente al secondo gruppo.

§ 27.

Passaggi da un gruppo superiore ad uno inferiore.

Il passaggio di operai permanenti specializzati a comuni, nei casi previsti dall'art. 43 del R. G., è solo possibile quando vi siano vacanti altrettanti posti del gruppo III. Qualora nell'organico non siano previsti o non siano vacanti posti nel III gruppo, gli operai che dovrebbero, perchè non idonei, essere passati al gruppo inferiore, dovranno essere licenziati quando non si ritenga opportuno utilizzarli come temporanei.

Art. IV.

PAGHE DI AMMISSIONE.

§ 28.

Paghe.

Le paghe di ammissione sono regolate colle norme del R. G. e vengono conferite direttamente dai singoli Servizi salvo le eccezioni di cui al seguente § 29.

§ 29.

Assegnazione ai nuovi ammessi di paghe superiori alle iniziali.

Per l'assegnazione delle paghe ai capi operai ed agli operai permanenti specializzati nuovi ammessi debbono essere trasmesse le relative proposte al Ministero qualora venga proposta una paga superiore alla iniziale.

All'uopo verrà trasmessa al Ministero copia dei verbali di cui agli articoli 27 e 37 del R. G.

§ 30.

Accordi fra le varie Amministrazioni per stabilire le paghe dei salariati temporanei.

Per l'assegnazione delle paghe agli operai temporanei debbono essere presi preventivamente accordi tra le varie Amministrazioni statali locali che hanno salariati a norma dell'art. 6 del R. G.

Copia del verbale di tali accordi deve essere trasmesso al Ministero dal rappresentante dell'Aeronautica.

§ 31.

Rapporti Mod. 2 per gli operai temporanei.

Per l'assunzione di operai temporanei da farsi con i criteri indicati nel precedente § 12, i Servizi debbono trasmettere al Ministero un rapporto Mod. 2 in duplice esemplare nel quale debbono essere indicati:

1° il numero degli operai da assumere divisi per mestiere od incarico e per paghe;

2° l'indennità caroviveri.

Art. V.

NOTE CARATTERISTICHE.

COMMISSIONI CONSULTIVE DI AVANZAMENTO.

§ 32.

Commissione di avanzamento.

Qualifiche per gli operai permanenti.

Per poter giudicare sulla capacità, operosità e condotta degli operai permanenti vengono compilate, nel mese di maggio, per ogni operaio, le note caratteristiche da apposita Commissione nominata dal capo servizio e composta di funzionari militari e civili, scelti tra quelli che hanno i più diretti rapporti di servizio con gli operai da giudicare. A ciascuno di essi viene assegnata una delle qualifiche di cui all'art. 58 del R. G. che deve esprimere il giudizio riassuntivo.

§ 33.

Liste di avanzamento.

Per determinare gli aumenti di paga la Commissione predetta presieduta dal capo servizio, si raduna nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno ed esaminati i fogli matricolari, le note caratteristiche, la qualifica assegnata e gli estratti delle punizioni, si pronunzia sulla promuovibilità degli operai compilando apposito verbale.

I capi servizio in base a tale verbale stabiliscono le liste di avanzamento per i promuovibili ad anzianità ed a scelta, tenendo presente che per la graduatoria dei promuovibili a scelta, a parità di merito, costituiscono titoli di precedenza:

1° la maggiore anzianità nella proposta a scelta;

2° la maggiore permanenza nella paga goduta;

3° la maggiore anzianità di servizio.

§ 34.

Trasmissione della relazione per promozione a scelta.

La trasmissione al Ministero della relazione relativa alle proposte di avanzamenti a scelta ed a paghe eccezionali si effettua a norma dell'art. 82 del R. G.

Art. VI.

AVANZAMENTO.

§ 35.

Autorità che conferiscono gli avanzamenti.

Gli aumenti periodici per anzianità vengono conferiti direttamente dai Servizi che hanno in forza personale operaio permanente.

Gli aumenti a scelta vengono autorizzati dal Ministero in seguito alle proposte dei singoli Servizi da inoltrarsi non oltre il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno.

Tali proposte desunte dalle liste di avanzamento di cui al precedente § 33, debbono essere contenute nei limiti prescritti dall'art. 17 del T. U., essere distinte per ogni classe di paga e formulate in osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 71 del R. G.

§ 36.

Paghe eccezionali.

Anche le paghe eccezionali vengono autorizzate dal Ministero in seguito a proposte dei capi servizio.

Tali paghe possono raggiungere la misura massima del 30 per cento per il I gruppo e del 25 per cento per il II gruppo del numero degli operai assegnati in ciascuno dei gruppi stessi ai nn. 13 e 14 della tabella n. 1 annessa al R. G.

Le proposte debbono pervenire al Ministero non oltre il 15 giugno di ogni anno.

§ 37

Concessioni annuali di paghe eccezionali.

Le paghe eccezionali possono essere concesse annualmente con le norme prescritte dall'art. 73 del R. G. e nella seguente misura massima:

a) alla prima paga, il 10 per cento del numero complessivo di quelli che al 30 giugno si trovano nelle paghe normali in ciascun gruppo (I e II);

b) alla seconda paga, il 20 per cento di quelli che in ciascun gruppo (I e II) si trovano al 30 giugno nella prima paga eccezionale.

Art. VII.

ORARIO DI LAVORO.

§ 38.

Orario di lavoro.

L'orario di lavoro è stabilito da ogni singolo Servizio a seconda dell'ubicazione delle sedi di lavoro, delle stagioni, delle esigenze di servizio e delle consuetudini locali.

Copia dell'orario deve essere trasmessa all'autorità gerarchica immediatamente superiore.

Qualunque sia l'orario adottato, l'ingresso e l'uscita degli operai debbono regolarsi in modo che essi lavorino effettivamente le otto ore giornaliere.

In nessun caso sarà consentita la riduzione del prestabilito orario giornaliero delle 8 ore, ed è esclusa quindi la concessione del sabato inglese.

§ 39.

Riposo per la refezione.

Il lavoro giornaliero dev'essere interrotto da un riposo (che può servire per la refezione) della durata non minore di trenta minuti che non debbono essere considerati, nè retribuiti come lavoro.

§ 40.

Interruzione del lavoro delle operaie che allattano.

Alle operaie che allattano figli propri, oltre al riposo di cui al precedente § 39, deve concedersi mezz'ora se allattano nei locali dello stabilimento. Quando nello stabilimento non vi siano locali adibiti per l'allattamento, la concessione può essere prolungata sino ad un massimo di un'ora. Questo intervallo è considerato e retribuito come lavoro.

§ 41.

Orario interrotto.

Quando almeno due terzi degli operai chiedono l'orario interrotto, il capo servizio può concederlo, se le esigenze e la specialità di servizio lo consentano, con un'interruzione non minore di due ore.

Adottando l'orario interrotto gli operai tutti debbono uscire dallo stabilimento per la durata dell'intervallo di riposo.

§ 42.

Orario per le donne e i fanciulli.

Per l'orario di lavoro delle operaie debbono essere osservate le disposizioni delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

§ 43.

Osservanza delle feste civili.

Nelle feste civili riconosciute dallo Stato le officine, in massima, debbono rimanere chiuse.

§ 44.

Genetliaci delle LL. MM. e di S. A. R. il Principe Ereditario.

Nei giorni feriali in cui ricorrano i genetliaci delle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina Madre, nonchè S. A. R. il Principe Ereditario, nell'anniversario della morte di Baracca, oppure nelle feste della costituzione della Regia aeronautica e della Madonna di Loreto, deve osservarsi l'orario in vigore pei giorni di lavoro.

§ 45.

Orario dei giorni festivi per consuetudini locali.

Nelle ricorrenze festeggiate da consuetudini locali è data facoltà ai Servizi, quando le esigenze di servizio lo consentano, di tener chiuse le officine o di stabilire un orario speciale, compensando le ore fatte in meno di quelle normalmente stabilite con un aumento di orario nei giorni lavorativi successivi.

§ 46.

Modificazione dell'orario normale di lavoro.

E' in facoltà dei Servizi quando assolute necessità di servizio lo esigano:

a) di stabilire un orario con entrata ed uscita speciale per i capi operai, per gli operai di alcune specialità, quali macchinisti, elettricisti, operai addetti ai forni fusori, magazzinieri, portinai, inservienti, conducenti, ecc.;

b) di aumentare in casi di urgenza e per determinati lavori il limite stabilito dall'orario normale;

c) di fare eseguire lavori in ore notturne quando lo esigano urgentissime necessità di servizio. Occorre invece l'autorizzazione del Ministero per tener chiusi i laboratori in giorni non festivi.

§ 47.

Massimo ritardo consentito per l'entrata al lavoro.

Il periodo massimo di ritardo consentito nei casi straordinari contemplati dall'art. 87 del R. G., è di un'ora per i salariati dimoranti nello stesso Comune della sede di lavoro; per quelli dimoranti in Comuni vicini il periodo massimo di ritardo è stabilito dal capo servizio.

§ 48.

Orario per gli operai addetti agli uffici.

I salariati (uomini e donne) che attualmente prestano servizio nell'Amministrazione centrale come disegnatori, scritturali e dattilografi, e gli operai (uomini e donne) dei Servizi dipendenti, che in mancanza di funzionari di ruolo, venissero eventualmente adibiti agli stessi incarichi negli uffici debbono osservare l'orario di ufficio pur percependo la paga giornaliera per l'orario normale di lavoro.

Intervenendo al lavoro nei giorni festivi sono retribuiti per le ore di presenza senza l'aumento stabilito per il lavoro domenicale esclusi quelli che a norma del § 10 sono pagati tutti i giorni dell'anno.

Per gli operai di cui al presente paragrafo ogni ora di assenza dev'essere conteggiata per un ottavo della paga giornaliera.

§ 49.

Orario per gli operai pagati per tutti i giorni.

Gli operai addetti alle officine o laboratori pagati tutti i giorni dell'anno hanno l'obbligo di intervenire al lavoro

anche nei giorni festivi quando necessità di servizio lo richiedano senza nessun altro compenso oltre la paga giornaliera stabilita. Quando però siano chiamati a prestare servizio nei giorni festivi e per parte dell'orario normale potrà essere loro concesso altrettanto riposo in uno degli altri giorni lavorativi senza perdita della paga.

Tale trattamento non è applicabile agli operai addetti agli uffici per i servizi di cui al § 48.

Art. VIII.

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIURNO, NOTTURNO E FESTIVO.

§ 50.

Compensi per lavoro straordinario diurno, festivo e notturno.

Il lavoro straordinario diurno è compensato con la paga oraria aumentata del 20 per cento.

Il lavoro notturno, anche se straordinario, è compensato sempre come il lavoro straordinario diurno.

Il lavoro festivo, quando non sia per reintegrare assenze intersettimanali fatte in occasione di altre feste, è compensato come quello straordinario diurno.

§ 51.

Esclusione dal compenso del lavoro straordinario, festivo e notturno.

Gli operai indicati alla lettera *b*) del § 10 non hanno diritto ai compensi di cui al precedente § 50. Per l'incarico di speciali servizi ad essi possono essere concessi appositi soprassoldi a norma del seguente art. IX.

Art. IX.

LAVORI A COTTIMO.

§ 52.

Lavoro a cottimo.

Tutte le volte che conviene agli interessi tecnici ed economici del servizio, a giudizio dei Servizi dipendenti, è adottato il sistema del lavoro a cottimo (Rowan cottimo progressivo) individuale o in squadre. In casi specifici nei quali il capo servizio lo ritenga conveniente nell'interesse della produzione, potrà essere adottato anche il cottimo *à forfait*.

§ 53.

Cottimo progressivo.

Nel cottimo progressivo si assegna preventivamente il tempo necessario per l'esecuzione di un determinato lavoro; il guadagno è costituito dal prodotto della paga oraria (P) per le ore impiegate (M) moltiplicato per un coefficiente frazionario che ha per denominatore le ore assegnate (M) e per numeratore le ore risparmiate (N — M); esso è quindi fatto dalla seguente formula:

$$P \times M \times \frac{N - M}{N}$$

Valutato in percentuale della paga, il guadagno effettivo del cottimo progressivo, corrisponde a cento volte il quoziente delle ore risparmiate (N — M) diviso per le ore assegnate (N) e quindi la formula relativa è:

$$\frac{N - M}{N} \times 100$$

In pratica il calcolo del guadagno individuale si ottiene determinando, con la seconda formula, la percentuale del guadagno ed applicandola alla paga oraria spettante a ciascun operaio, pel tempo effettivo di lavoro prestato.

Il guadagno di cottimo non può superare il 35 per cento della paga ordinaria degli operai; qualora lo superasse si procederà subito a modificare le tariffe e i computi del tempo assegnato per i lavori.

§ 54.

Esclusione del lavoro a cottimo.

Oltre al personale indicato nell'art. 170 del R. G. non possono partecipare al cottimo tutti gli operai di cui al § 10 ed in massima gli operai addetti a lavori la cui produzione o è pericolosa, come sarebbe il maneggio di esplosivi, o non è suscettibile d'intensificazione come sarebbero i lavori di disegni, di studio, di esperienza, di collaudo definitivo dai manufatti, ecc.

Art. X.

DOVERI DEI SALARIATI - NORME DISCIPLINARI.

§ 55.

Norme e segnali per la entrata degli operai.

Nell'ora fissata per l'ingresso degli operai ed al segnale convenuto, gli operai sotto il controllo del personale comandato per tale servizio, entrano nei laboratori osservando la prescrizione che ciascun capo servizio deve stabilire in base alle esigenze del servizio.

Per verificare la presenza degli operai al lavoro si può adottare il sistema delle medaglie, degli orologi controllo e quell'altro che il capo servizio crederà più adatto, specialmente per i capi operai ed in genere per tutti quei salariati che non sono addetti alla produzione nelle officine, ma sono adibiti a servizi diversi.

§ 56.

Visita degli operai alla uscita.

La visita degli operai all'uscita dagli stabilimenti non è obbligatoria per tutto il personale ma solo per una percentuale di esso, non inferiore al 5 per cento.

Secondo le prescrizioni date dal capo servizio l'ufficiale od il funzionario civile che assiste all'uscita, indica all'incaricato di servizio gli operai da visitare.

La visita deve aver luogo in apposito locale alla presenza del funzionario militare o civile di servizio e deve essere fatta con i dovuti riguardi.

Il capo servizio può disporre con le stesse modalità per la visita degli operai che escono isolati durante l'orario di lavoro.

La visita alle operaie sarà effettuata con le stesse norme, senza la presenza dell'ufficiale o funzionario di servizio il quale si limiterà ad indicare le operaie da visitare e sarà eseguita da incaricata di fiducia del capo servizio.

§ 57.

Impiego di operai
di mestieri diversi da quelli per i quali vengono assunti.

Occorrendo, gli operai possono essere impiegati in mestieri affini al proprio od in quello pel quale sia riconosciuta la loro capacità.

Se tale impiego deve essere esercitato permanentemente da operai temporanei nel rinnovare il contratto di lavoro dovrà essere indicato il nuovo mestiere.

§ 58.

Assenze dal lavoro delle gestanti.

I Servizi dipendenti debbono autorizzare le gestanti ad assentarsi dal lavoro nelle ultime settimane di gravidanza ed anche per un maggiore periodo di tempo, se, a giudizio del medico, tale astensione è necessaria.

In tali periodi di assenza, le gestanti hanno diritto al sussidio di cui al seguente § 69.

§ 59.

Chiusura delle officine.

La chiusura dei laboratori nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 112 del R. G. è determinata dal Ministero, però, per gravi ragioni, per le quali occorra provvedere di urgenza, i capi servizio possono chiudere gli stabilimenti ed i laboratori ma debbono riferirne immediatamente al Ministero che, in ogni caso, determina la durata della chiusura.

§ 60.

Affissione degli ordini del giorno.

I Servizi dipendenti debbono tener affisse le disposizioni di carattere interno circa l'organizzazione dei lavori e dei servizi e per l'osservanza dell'ordine, della disciplina, della morale, dell'igiene e per la sicurezza degli stabilimenti.

§ 61.

Attestati di servizio.

Per gli attestati di servizio prescritti dall'art. 110 del R. G., i Servizi dipendenti debbono usare l'annesso modello n. 3.

§ 62.

Indumenti di lavoro.

Agli operai è concesso, esclusivamente per la durata giornaliera del servizio, l'uso gratuito degli indumenti da lavoro, qui appresso indicati:

a) Tenuta pei servizi di officina:

gabbano a tutti i capi operai ed eccezionalmente ad operai addetti ad uffici, a gabinetti chimici fisici, a collaudi, esperienze;

giubba e pantalone (o combinazione) a tutti gli operai addetti ad officine, laboratori e magazzini;

grembiale di cuoio di tela ai calderari fucinatori, fabbri fucinatori, fonditori formaioli, calderari ribaditori, conduttori di forni, conduttori di macchine per lavorazioni di fucina, fucinatori;

scarpe con suola di corda o di gomma a tutti gli operai addetti alla lavorazione, manutenzione di involucri;

grembiale a tutte le operaie;

occhiali ai saldatori autogeni, pulitori e rettificatori di rotelle di precisione.

Ove sia stata autorizzata l'organizzazione di una squadra di operai pompieri, a ciascuno di essi sono dati in consegna i seguenti oggetti, da indossare solamente durante l'istruzione e quando fossero chiamati a prestare l'opera come pompieri:

n. 1 elmetto metallico;
n. 1 cintura di salvataggio con piccozza e funicella;
n. 1 tenuta da lavoro.

b) Tenuta di servizio per impieghi speciali.

La tenuta di servizio per impieghi speciali consiste, di massima, in una giubba ed in un pantalone di panno nero per l'inverno e di tela per l'estate, ed in un berretto di panno con l'indicazione dell'ufficio cui appartiene l'individuo che lo indossa.

Tale tenuta può essere concessa senza autorizzazione:

1° ai conducenti di automobili e di vetture;
2° ai portieri.

Ai portalettere, agli inservienti di ufficio ed ai conducenti di camion e di carri, può essere distribuito il solo berretto; però ai portalettere ed ai conducenti di carri e di camion può essere concesso anche o un impermeabile o una mantellina di panno.

A chi spetta la tenuta completa per impieghi speciali può essere concesso anche un pastrano ed un impermeabile, quando per le speciali attribuzioni, sia costretto a fare uso di tali indumenti.

c) Tenuta per il personale comandato a compiere voli.

Ciascun Servizio dovrà avere una scorta di indumenti di volo (giubboni, guanti, caschi, calzari in pelle e foderati di pelliccia) da distribuire occasionalmente, e solo per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico, agli operai comandati a bordo di aeromobili per voli di collaudo, esperienze e simili.

Agli operai comandati a bordo di dirigibili dovranno essere distribuite scarpe con suola di corda o di gomma.

Tutti gli indumenti dovranno essere indossati esclusivamente durante le ore di servizio.

§ 63.

Durata e manutenzione degli indumenti da lavoro.

La durata minima della tenuta da officina è stabilita in un anno.

La tenuta minima per ogni oggetto della tenuta di servizio per impieghi speciali è stabilita in due anni per quella estiva, in tre anni per quella di panno e per i pastrani e le mantelline, in quattro anni per l'impermeabile.

Per la lavatura e la manutenzione delle mute da lavoro, delle combinazioni e dei gabbani provvede l'Amministrazione.

La manutenzione delle tenute di panno, dei pastrani e degli impermeabili è a carico dell'operaio che li ha in consegna.

Tutti gli oggetti sopra indicati che vengono concessi in uso gratuito, rimangono sempre di proprietà dello Stato.

Art. XI.

SANZIONI DISCIPLINARI.

§ 64.

Sospensioni superiori a 15 giorni.

Le sospensioni inferiori a 15 giorni da infliggere agli operai permanenti, possono essere stabilite dal capo servizio. Quelle superiori a 15 giorni sono sottoposte al giudizio della Commissione di cui al § 32 precedente.

§ 65.

Proposte di espulsione e revoche delle funzioni.

La Commissione incaricata delle proposte di espulsione degli operai permanenti e di revoca dalle funzioni di capo operaio ai sensi del 2° comma dell'art. 129 del R. G. è quella stessa di cui al precedente § 32.

L'espulsione degli operai temporanei viene ordinata dal capo servizio.

§ 66.

Operai assolti.

Nei casi di assoluzione o dichiarazione di non farsi luogo a procedere di salariati permanenti sottoposti a giudizio penale, contemplati nel 2° comma dell'art. 139 del R. G. il capo servizio ne riferisce circostanzialmente al Ministero per gli opportuni provvedimenti rimanendo gli individui sospesi dal lavoro fino a decisione definitiva.

Art. XII.

LICENZIAMENTI.

§ 67.

Età di licenziamento.

Gli operai permanenti sono collocati a riposo o licenziati, quando raggiungono i limiti di età stabiliti dall'art. 148 del R. G.

Però se esigenze di servizio lo richiedono, gli operai qualora le loro condizioni fisiche ed intellettuali lo consentano, a giudizio insindacabile della Commissione di cui al precedente § 32 possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del 68° anno di età previa autorizzazione del Ministero.

Art. XIII.

INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO - SUSSIDI RELATIVI.

§ 68.

Accertamenti di malattia.

L'esistenza e la durata della malattia debbono essere constatate, dove possibile, per mezzo di dichiarazione del medico incaricato dal servizio sanitario dell'Amministrazione.

Quando si tratti di operai che per qualsiasi ragione non possono essere visitati dal medico predetto o da altri ufficiali medici, o siano domiciliati in frazioni molto lontano dalla sede di lavoro possono tener luogo dei certificati della visita sanitaria militare (e sarà cura degli interessati il procurarsele) le dichiarazioni rilasciate dai medici condotti vistate dalle autorità comunali. E' lasciata al prudente apprezzamento dei capi servizio la facoltà di accertarsi, nel modo che ritengono più opportuno, se veramente gli operai sono o furono infermi. Analoga facoltà essi hanno nei casi in cui l'infermo abbia ripreso servizio subito dopo l'avviso e quindi la visita medica non si sia potuta effettuare.

§ 69.

Sussidio per le gestanti.

Alle gestanti che non intervengono al lavoro nelle due ultime settimane di gravidanza ed anche per un periodo di tempo maggiore nei casi indicati nel precedente § 58 spetta il sussidio della mezza paga per l'intera assenza.

§ 70.

Trattamento per le donne durante il parto.

Le operaie non vengono assicurate alla Cassa di maternità ma durante il parto ed il puerperio debbono ricevere un sussidio che in complesso non deve essere inferiore a quello che stabiliscono le leggi su detta Cassa ed in ogni caso non inferiore a L. 100.

§ 71.

Prolungamento del sussidio per malattia.

Per il prolungamento del sussidio stabilito dall'art. 176 del R. G. nei casi contemplati nel secondo comma dell'articolo 49 del T. U. i Servizi dipendenti ne debbono far proposta al Ministero corredandola della copia del verbale della visita collegiale fatta subire all'operaio malato.

§ 72.

Ulteriore prolungamento del sussidio per malattia.

Il prolungamento di cui al precedente § 71 può essere ulteriormente autorizzato di volta in volta dal Ministero nei singoli casi previsti dal comma *b*) dell'art. 51 del T. U.

Però per gli operai temporanei non potrà eccedere in ogni caso il periodo di tempo indicato alla lettera *c*) dell'art. 64 del T. U.

Art. XIV.

TRASFERIMENTI, COMANDI, MISSIONI, VOLI, BREVI GITE, SPECIALI DESTINAZIONI DI LAVORO E RELATIVA INDENNITÀ.

§ 73.

Domande di trasferimento dalle località disagiate o malariche.

Dopo un anno di permanenza in località distaccate dalla sede ordinaria di lavoro dichiarate malariche o comunque disagiate, gli operai possono domandare il trasferimento, ed ottenendolo, essi non perdono il diritto alle relative indennità agli effetti dell'art. 186 del R. G. Da tali indennità sono esclusi coloro che sono stati assunti espressamente per le destinazioni suindicate.

§ 74.

Brevi gite.

Non sono da considerarsi brevi gite nel senso indicato dall'art. 190 del R. G. il recarsi giornalmente alle sedi di lavoro per le quali gli operai sono stati assunti, quando essedistino dai centri abitati anche più di Km. 5 fra andata e ritorno.

§ 75.

Indennità di volo.

A norma dell'art. 1 (2° comma) del regolamento sulle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi dell'Aeronautica approvato con decreto Commissariale 27 giugno 1924, al personale operaio, che pur non essendo navigante, è comandato a compiere voli su aeroplani o su dirigibili, quando sia in attività di volo, spetta una indennità di L. 600 mensili.

Al personale operaio non in attività di volo, comandato saltuariamente a compiere voli su aeroplani o su dirigibili spettano le indennità stabilite dall'art. 13 del predetto regolamento.

Tali indennità sono cumulabili con qualsiasi altra.

§ 76.

Indennità di alloggio, di residenza, di malaria e di equipaggiamento coloniale.

In conformità di quanto dispone l'art. 214 del R. G. possono concedersi caso per caso dal Ministero le seguenti indennità di alloggio, di residenza, di malaria e le seguenti somministrazioni in natura:

a) Indennità di alloggio:

1° ai portieri che non usufruiscono di alloggio demaniale, nella misura di L. 1.50 giornaliera;

2° agli operai specialisti assunti espressamente e comandati per lavoro negli aeroscali e negli aeroporti e che debbono dimorare nei medesimi o nelle località viciniori, qualora non usufruiscono di alloggio demaniale, nella misura di L. 1 a L. 1.50 giornaliere a seconda delle località.

b) Indennità di residenza e di malaria:

agli operai destinati permanentemente in località dichiarate disagiate o malariche, nella misura giornaliera di L. 0.60 a L. 3, a seconda delle località e della composizione della famiglia a carico dei salariati.

Questa indennità è cumulabile con quella di cui alla precedente lettera *a*).

c) Somministrazioni in natura:

1° nelle zone dichiarate malariche sono fatte ai salariati somministrazioni gratuite di chinino a seconda delle prescrizioni dei medici militari locali;

2° può essere concessa una somministrazione di latte o di altro a seconda delle prescrizioni mediche, agli addetti alla manipolazione di acidi e di determinati esplosivi, gas, ecc.

d) Indennità di equipaggiamento coloniale:

agli operai comandati in Colonia per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, qualora non sia stabilito un miglior trattamento dal rispettivo Governo coloniale, spetta tale indennità nella misura di:

L. 600 per i capi operai;

L. 400 per tutti gli altri.

Art. XV.

SOPRASSOLDI PER SPECIALI SERVIZI, INCARICHI E LAVORI. PREMI DI OPEROSITÀ, DI RENDIMENTO E DI ECONOMIA.

§ 77.

Soprassoldi.

In conformità di quanto dispone l'art. 230 del R. G. possono concedersi agli operai permanenti e temporanei i seguenti speciali soprassoldi previa autorizzazione del Ministero:

a) per il servizio di pompieri:

L. 20 mensili per il capo squadra;

L. 12 mensili per i pompieri.

Ad essi non spettano gli aumenti regolamentari di paga relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo durante l'istruzione e quando fossero chiamati a prestare l'opera loro come pompieri;

b) 1° per la guardia notturna alle casse L. 2 per notte;

2° per ogni ronda notturna nell'interno degli uffici dei laboratori e magazzini (con un massimo di tre ronde per ogni notte) L. 1.50 per ogni ronda;

3° per la guardia notturna negli hangars L. 4 per notte;

c) 1° per gli addetti alla tempra, alla brunitura ed alla pulitura con rotelle e smeriglio, all'argentatura, nichelatura ed a lavori in genere di galvano plastica; alla zincatura a caldo, al lavaggio di vetrerie presso la Sezione chimica; alla tracciatura di involucri, alla manovra di entrata e di uscita dei dirigibili dall'hangar; a lavori in celle di essiccamento; al funzionamento di macchine tipografiche, monotype e linotype: da L. 0.10 a 0.40 all'ora;

2° per gli addetti alla lavatura con acidi, alla manipolazione di acidi, alla produzione e distribuzione di gas, alla sorveglianza di aeronavi in armamento, alla verifica ed alla verniciatura di involucri ed in genere a tutti quei lavori che vengono eseguiti in presenza ad esalazione di benzolo, acetone e simili; alla riparazione di involucri in presenza di fughe di gas H; a lavori di attrezzatura sulle scale « Porta » e sugli sbalzi; a lavori sulle antenne radiotelegrafiche; alle cabine di distribuzione di energia elettrica; a lavori alla fiamma ossidrica od ossiacetilonica, alla soffiatura di vetro: da L. 0.10 a L. 0.30 all'ora;

3° per gli addetti al maneggio e trasporto di esplosivi, esperienze di lancio di bombe, aeromine, telebombe e simili; a lavorazioni pericolose (gas asfissianti, gas fumogeni e simili): da L. 0.20 a L. 0.40 all'ora;

d) per gli addetti a lavori di studio e di esperienze da L. 0.10 a L. 0.20 all'ora, a seconda del genere e dell'importanza dello studio o dell'esperienza;

e) 1° per gl'incaricati di collaudi definitivi di manufatti sia nell'interno degli stabilimenti sia presso ditte private, da L. 0.25 a L. 0.50 all'ora, a seconda dell'importanza del collaudo;

2° per gl'incaricati del servizio di portalettere L. 1 giornaliera;

3° per i magazzinieri di depositi di esplosivi L. 1 giornaliera;

4° per gl'incaricati di servizio d'infermeria L. 1 giornaliera;

5° per i preparatori dei gabinetti chimici L. 1 giornaliera;

f) 1° pei capi operai, e incaricati delle funzioni di capo operaio, 30 per cento della paga dovuta per l'orario normale;

2° per i capi squadra, capi gruppo e incaricati di funzioni di sorveglianza e controllo, il 20 per cento della paga dovuta per l'orario normale.

§ 78.

Soprassoldi da autorizzarsi dal Ministero.

Per incarichi e servizi non contemplati dal precedente § 77 possono stabilirsi speciali soprassoldi non oltre i limiti prescritti dall'ultimo comma dell'art. 232 del R. G. in base ad autorizzazione del Ministero, di concerto col Ministro per le finanze.

§ 79.

Premi di operosità.

I premi di operosità, di rendimento e di economia possono essere concessi a tutto il personale salariato, nei casi e colle norme di cui all'art. 234 del R. G.

L'importo complessivo dei premi che ciascun Servizio può concedere non deve superare quella percentuale dell'ammontare complessivo delle paghe (ad economia ed a cottimo) che per ogni esercizio finanziario verrà stabilito dal Ministero in base alla disponibilità del bilancio.

Detti premi debbono costituire una concessione eccezionale e non assumere perciò carattere di periodicità.

Art. XVI.

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE.

§ 80.

Scadenza pei pagamenti periodici.

Le competenze di carattere periodico dovute ai salariati hanno luogo per quindicine posticipate.

§ 81.

Modalità per l'esecuzione.

Ogni Servizio regola le modalità del pagamento periodico delle competenze dovute ai salariati sia con schede o buste dimostrative e con qualsiasi altro sistema che a seconda il servizio cui sono addetti i salariati si ritenga più opportuno.

Art. XVII.

MULTE E DEPOSITI DI GARANZIA.

§ 82.

Conteggio delle multe e dei depositi di garanzia.

Le multe e le somme trattenute ai salariati per la costituzione del deposito di garanzia, debbono essere tenuti in evidenza nei conti di ogni singola Amministrazione e conteggiati a partite estranee.

§ 83.

Versamento delle multe e delle somme incamerate.

L'importo delle somme di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 249 del R. G. deve essere versato all'Istituto nazionale di previdenza Umberto I per gli orfani degli impiegati ed operai delle pubbliche Amministrazioni, salvo la revoca prevista dall'ultimo comma dell'art. 44 T. U. da determinarsi con disposizione Ministeriale.

Art. XVIII.

MATRICOLE E RUOLI.

§ 84.

Foglio e registri matricolari.

Il foglio matricolare e caratteristico prescritto per gli operai permanenti dall'art. 39 del R. G. è compilato in doppio originale da tenersi uno dal Servizio dipendente e l'altro dal Ministero.

Oltre a detto foglio tanto i Servizi quanto il Ministero tengono il registro matricolare conforme all'annesso modello 4.

Ogni foglio matricolare deve portare un numero d'ordine progressivo unico per tutti gli operai permanenti dell'Aeronautica che viene assegnato dal Ministero.

Tale numero deve essere ripetuto nel registro matricolare.

§ 85.

Variazioni e rettifiche.

Le variazioni e le rettifiche matricolari debbono essere comunicate al Ministero con elenco modello n. 5.

§ 86.

Ruolo per gli operai temporanei.

Per gli operai temporanei i Servizi dipendenti tengono il ruolo a schedario od a registri prescritti dall'art. 252 del R. G.

§ 87.

Prospetti periodici.

I prospetti numerici, di cui ai due ultimi comma dell'art. 83 del R. G., debbono essere inviati al Ministero entro la prima decade del primo mese di ogni trimestre.

Art. XIX.

PROVVIDENZE.

§ 88.

Provvidenze.

Per le provvidenze da stabilirsi a favore dei salariati a norma dell'art. 255 del R. G. i Servizi debbono inoltrare le relative proposte al Ministero il quale si riserva di accoglierle caso per caso, sempre quando i fondi disponibili lo consentano.

Art. XX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

§ 89.

In conformità di quanto dispone l'art. 293 del R. G. agli operai permanenti colpiti da infortunio sul lavoro dal 1° gennaio 1925 e fino a che non sarà provveduto a norma dell'articolo 58 del T. U. spetta per i primi 90 giorni di assenza dal lavoro:

a) il trattamento attualmente in vigore, cioè quello stabilito dal « Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra », edizione 1918, § 177;

b) un sussidio pari ad un quinto od alla metà della paga secondochè per effetto del precitato regolamento, § 177, spetti loro rispettivamente un sussidio pari ai quattro quinti o quello pari alla metà della paga.

§ 90.

Gli assegni personali dovranno essere conglobati nella nuova paga a norma dell'art. 92 del T. U.

§ 91.

Dal 1° febbraio 1925 cessano di avere effetto per i salariati dipendenti dal Ministero le norme provvisorie per gli operai temporanei delle Amministrazioni militari.

§ 92.

Le disposizioni di cui all'art. 256 del R. G. relative agli operai militari dovranno essere applicate al 1° febbraio 1925.

§ 93.

Sino a quando non saranno stabiliti i nuovi moduli di cui all'art. 304 del R. G., dovranno essere impiegati quelli annessi al presente regolamento e quelli attualmente in uso.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

Quadro organico
dei salariati dipendenti dal Ministero dell'aeronautica.

	Capi operai	Operai specializzati	Operai comuni	Totale
Genio aeronautico	40	85	—	125
Altri servizi	2	15	8	25
	42	100	8	150

MOD. N. 1.
Regolam. operai d'aeronautica
(§§ 20 e 21)

N. ______ *d'ordine annuale*

. . . . (1)

DICHIARAZIONE D' ESEGUITO LAVORO DI SAGGIO OD ESPERIMENTO

per parte dell'operaio (2) . . . .

Noi sottoscritti avendo il giorno . . . *del corrente mese ammesso il nominato* . . . .
di professione . . . . *figlio di* . . . .
e di . . . . *nato a* . . . .
circondario di . . . . *il* . . . . . . *19* . .
ad eseguire il **lavoro di saggio** *o l'***esperimento** *consistente in* . . . .
. . . .
. . . .
giudichiamo (3) . . . . *maestria,*
e perciò dichiariamo l'operaio (4) . . . .
al servizio di questa direzione proponendolo per (5). . .
. . . . *con la paga di* . . . .

La Commissione
Il . . . . Il . . . .
Il . . . . Il . . . .
Il . . . . Il . . . .
Il . . . . Il . . . .
Il . . . . Il . . . .
Il . . . . Il . . . .
Il . . . . Il . . . .

AVVERTENZE. — La presente dichiarazione deve far parte di apposito registro tenuto presso la sede di ciascun ufficio.
Il tagliando viene unito al relativo stato di servizio (§ 24).

(1) Servizio. — (2) Cognome e nome dell'operaio. — (3) Il lavoro o l'esperimento eseguito con *molta, sufficiente* o *poca*. — (4) *Idoneo*, oppure: *non idoneo*. — (5) Indicare il gruppo per i permanenti, oppure se temporaneo o giornaliero.

Il medico sottoscritto dichiara di aver visitato il nominato . . . .
di averlo riconosciuto (6) . . . .
. . . .
. . . .

A . . . . *li* . . . . *19* . .

Il (7) . . . .

Il sottoscritto dichiara il nominato (8) . . . .
. . . .
e lo ammette pertanto nel personale operaio . . . . .
in qualità di . . . . *con paga di* . . . .
inscrivendolo al N. . . . . . *di matricola sotto la data del* (9) . . . .

A . . . . *li* . . . . *19* . .

(10) . . . .

(6) Indicare se affetto o no da imperfezioni fisiche; e, se queste esistono, descriverle chiaramente e dettagliatamente. — (7) Grado (se borghese, qualità) e firma del medico. — (8) Dopo il nome e cognome indicare se *idoneo* o *non idoneo* come capo-operaio, operaio, ecc., di una determinata paga. — (9) Data colla quale venne ammesso all'esperimento. — (10) Grado e firma del capo servizio.

DICHIARAZIONE D'ESEGUITO LAVORO DI SAGGIO

MOD. N. 1.
Regolam. operai d'aeronautica
(§§ 20 e 21)

N. .... *d'ordine annuale*

. . . . (1)

DICHIARAZIONE D' ESEGUITO LAVORO DI SAGGIO OD ESPERIMENTO

per parte dell'operaio (2) . . . .

Noi sottoscritti avendo il giorno . . . *del corrente mese ammesso il nominato* . . . .
di professione . . . . *figlio di* . . . .
e di . . . . *nato a* . . . .
circondario di . . . . *il* . . . . . . *19* . .
a fare il **lavoro di saggio** *o l'***esperimento** *consistente in* . . . .
. . . .
. . . .
giudichiamo (3) . . . . *maestria,*
e perciò dichiariamo l'operaio (4) . . . .
al servizio di questa direzione proponendolo per (5). . .
. . . . *con la paga di* . . . .

La Commissione
Il . . . . Il . . . .
Il . . . . Il . . . .
Il . . . . Il . . . .
Il . . . . Il . . . .
Il . . . . Il . . . .
Il . . . . Il . . . .
Il . . . . Il . . . .

(1) Servizio. — (2) Cognome e nome dell'operaio. — (3) Il lavoro o l'esperimento eseguito con *molta, sufficiente* o *poca*. — (4) *Idoneo*, oppure: *non idoneo*. — (5) Indicare il gruppo per i permanenti, oppure se temporaneo o giornaliero.

Il medico sottoscritto dichiara di aver visitato il nominato . . . .
di averlo riconosciuto (6) . . . .
. . . .
. . . .

A . . . . *li* . . . . *19* . .

Il (7) . . . .

Il sottoscritto dichiara il nominato (8) . . . .
. . . .
e lo ammette pertanto nel personale operaio . . . . .
in qualità di . . . . *con paga di* . . . .
inscrivendolo al N. . . . . . *di matricola sotto la data del* (9) . . . .

A . . . . *li* . . . . *19* . .

(10) . . . .

(6) Indicare se affetto o no da imperfezioni fisiche; e, se queste esistono, descriverle chiaramente e dettagliatamente. — (7) Grado (se borghese, qualità) e firma del medico. — (8) Dopo il nome e cognome indicare se *idoneo* o *non idoneo* come capo-operaio, operaio, ecc., di una determinata paga. — (9) Data colla quale venne ammesso all'esperimento. — (10) Grado e firma del capo servizio.

Mod. N. 2.
Regolamento operai d'aeronautica
(§ 31)

. . . . (1)

REPARTO NUMERICO degli operai temporanei occorrenti per lavori eccezionali

dal . . . . *al* . . . . *19* . .

Avvertenze. — La forza precedente autorizzata, deve essere indicata in rosso.

(1) Servizio.

Designazione del personale, distinto per mestiere	Reparto precedente — Forza autorizzata	Operai occorrenti e paghe da corrispondersi per tutta la durata dei lavori																																														Totale dei nuovi operai occorrenti	Totale complessivo degli operai occorrenti	Data di assunzione in servizio dei nuovi operai	Data massima del licenziamento	Ragioni per le quali si rende necessaria l'assunzione di nuovi operai temporanei
		N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .	N.	con paga di L. . .					

MOD. N. 3.
Regolamento operai d'aeronautica
(§ 61)

. . . . (1)

ATTESTATO DI SERVIZIO

dell'operaio (2) . . . .

. . . .

Si dichiara e certifica:

. . . .

1° Risultare dal (3) . . . . che il nominato (2) . . . .

. . . . figlio di . . . . o di . . . .

nato il . . . . 19 . . a . . . . fu ammesso in quest . . .

(4) . . . . il . . . . 19 . . come operaio (5)

. . . . e che fu licenziato il . . . .

per . . . .

2° Constare che il medesimo tenne (6) . . . . e servi (7) . . . .

. . . .

A . . . . li . . . . 19 . .

Il . . . .

(1) Servizio. — (2) Gruppo o classifica e cognome e nome dell'operaio. — (3) Registro matricolare per i permanenti, o ruolo o schedario per i temporanei e giornalieri. — (4) Direzione o Servizio. — (5) Permanente, temporaneo o giornaliero. — (6) Indicare la condotta tenuta dall'operaio. — (7) Indicare la classifica.

MOD. N. 4.
Regolamento operai d'aeronautica
(§ 84)

REGISTRO MATRICOLARE DEGLI OPERAI BORGHESI D'AERONAUTICA

AVVERTENZE.

1° Gli individui che cessano dal servizio, sono cancellati da questo registro mediante una linea diagonale sul loro nome.
2° I riammessi sono iscritti a nuovo numero matricolare.
3° Non sono ammesse raschiature nel presente registro. Sono solo ammesse rettifiche in inchiostro rosso.

Numero di matricola	Gruppo	CASATO E NOME — Stato di famiglia	Data di nascita	Mestiere	Data d'ammissione a permanente o successive variazioni	Paga giornaliera
		Coniugato con: Figli			ammesso il	
		Coniugato con: Figli			ammesso il	

Mod. N. 5.
Regolamento operai d'aeronautica
(§ 85).

. . . . (1).

ELENCO

delle variazioni matricolari avvenute nel personale operaio permanente nel . . . . . . trimestre 19 . .

Avvertenze. — **Il presente elenco deve essere trasmesso, anche se negativo, al Ministero d'aeronautica, nella prima decade di ogni trimestre.**

(1) Servizio.

Numero di matricola	COGNOME E NOME	Qualifica e specialità	Gruppo	Documenti uniti	Variazioni ed annotazioni

Mod. N. 6.
Regolamento operai d'aeronautica

N. . . . . . di protocollo	***N. . . . . . di protocollo***
A . . . . . . il . . . . . . 19 . .	***A . . . . . . il . . . . . . 19 . .***
Al	**Al Ministero d'Aeronautica**
del	**(Direzione Superiore del Genio e delle Costruzioni Aeronautiche - Reparto Amministrativo).**
	ROMA

(1) . . . .

ELENCO DELLE RETTIFICAZIONI

allo Stato di servizio *del* (2) . . . .

al N. . . . . . di matricola dell'Aeronautica

AVVERTENZE.

§ 1. — I servizi propongono le rettificazioni che occorra di fare agli stati di servizio mediante il presente elenco da compilarsi in duplice esemplare.

§ 2. — Il Ministero si serve del presente elenco, in semplice copia, per le rettificazioni e varianti d'iniziativa propria. In questo caso il Servizio **interessato deve, prima di dar corso all'elenco stesso, comunicarlo al titolare, il quale avendo osservazioni da fare, le svolge in apposita memoria vistata dal capo servizio da trasmettersi al Ministero col rinvio dell'elenco. Qualora il titolare nulla abbia ad eccepire,** il Servizio eseguisce le varianti ritenendo l'elenco a giustificazione di esse.

§ 3. — In vista delle indicazioni poste qui sopra, non occorre accompagnare il presente con lettera od elenco di trasmissione, fuorchè nel caso di ulteriori schiarimenti circa le decisioni dell'ufficio.

§ 4. — Per parte dei Servizi questo foglio è firmato nell'interno dal capo del reparto amministrativo e **vistato dal capo servizio.**

(1) Direzione o Servizio — (2) Grado, cognome e nome del titolare.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio speciale di bonifica dei terreni compresi tra i fiumi Fallao ed Esaro.

Con decreto Reale 31 dicembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1926 al registro 4, fogl. 1261, è stato costituito su proposta del Ministro per i lavori pubblici, il Consorzio speciale di bonifica dei terreni compresi tra i fiumi Fallao ed Esaro, e di quelli compresi tra i corsi d'acqua Passovecchio e Neto. Sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente, i signori: on. Leopoldo Giunti, barone Alfonso Barracco, barone Luigi Barracco, barone Francesco Galluccio, ing. Fortunato Nigro, gr. uff. Michele Lucente, sig. Giovanni Gallo, comm. Giulio Verga, barone Giuseppe Zurlo.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 67

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	86 77	Belgio	99 80
Londra	120 787	Olanda	9 99
Svizzera	479 06	Pesos oro (argentino)	22 —
Spagna	351 04	Pesos carta (argent.)	9 67
Berlino	5 925	New-York	24 844
Vienna (Shilling)	3 515	Belgrado	44 —
Praga	73 90	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 35	Russia	127 537
Dollaro canadese	24 80	Oro	479 37

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 10
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	94 975
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 65

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 10 posti di ispettore per i servizi del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 65, col quale sono stati istituiti n. 10 posti di ispettore per i servizi del Tesoro (gruppo *A*, grado 7°) in aggiunta di due già esistenti;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a dieci posti di ispettore per i servizi del Tesoro (grado 7°).

Potranno concorrere tutti i funzionari appartenenti ai ruoli organici di gruppo *A* (carriera amministrativa e di ragioneria) del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 9°, aventi almeno 15 anni di anzianità alla data del presente decreto, che al 10 gennaio 1926 si trovavano in servizio presso questa Amministrazione centrale, nonchè i funzionari appartenenti al ruolo organico del gruppo *B* degli uffici esterni del Tesoro, di grado ed anzianità corrispondenti e provvisti del titolo di studio prescritto per il gruppo *A*.

Art. 2.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 3, dovranno essere presentate per via gerarchica alla Direzione generale del tesoro (ufficio speciale) entro 15 giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dello stato matricolare, e da una relazione motivata dal capo dell'ufficio sulle qualità dei servizi prestati dal candidato.

I funzionari appartenenti al gruppo *B* del ruolo organico degli uffici esterni del Tesoro dovranno altresì produrre l'originale diploma di laurea, e provare di aver versato la tassa di L. 50 di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

E' in facoltà degli aspiranti di produrre titoli, documenti, pubblicazioni, che valgano a dimostrare la specifica loro attitudine ad assolvere gli incarichi, che verranno loro affidati sia nell'interno che all'estero.

Sarà data la preferenza ai candidati che abbiano conseguita la nomina a vice-ispettore del Tesoro per concorso ed a quelli che provino di conoscere almeno due lingue straniere.

Art. 3.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina della Commissione composta di un presidente, di due membri e di un segretario che dovrà procedere alla classificazione dei concorrenti, con facoltà di sottoporli ad un esame pratico, per quanto concerne la conoscenza della lingua estera di cui al quarto comma del precedente articolo. Per accertare maggiormente il grado di coltura e di preparazione specifica dei candidati, questi saranno sottoposti a prove orali.

Art. 4.

A parità di merito sarà data la preferenza ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, contenente disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno proclamati con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Art. 6.

Qualora uno dei vincitori del concorso rinunciasse al posto, l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere, per la sostituzione con la nomina di altro dei concorrenti, seguendo l'ordine di merito stabilito dalla graduatoria, o, in difetto, indicendo altro concorso per il posto resosi vacante.

Art. 7.

I funzionari prescelti conserveranno i maggiori emolumenti di cui fossero eventualmente provvisti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1926.

Il Ministro: VOLPI.

Nomina della Commissione esaminatrice dei concorrenti per 10 posti di ispettore per i servizi del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 65;

Visto il proprio decreto del 6 marzo 1926, relativo al bando di concorso per dieci posti di ispettore per i servizi del Tesoro;

Decreta:

La Commissione esaminatrice dei concorrenti ai dieci posti di cui sopra è costituita come appresso:

Presidente:

S. E. l'on. prof. avv. Francesco d'Alessio, Sottosegretario di Stato per le finanze.

Membri:

Gr. uff. dott. Luigi Pace, direttore generale del Tesoro;
Gr. uff. Alessandro Ceresa, ispettore generale del Tesoro.

Segretario:

Cav. uff. dott. Guido Bedendo, vice intendente con le funzioni di capo sezione nel Ministero delle finanze.

Roma, addì 6 marzo 1926.

Il Ministro: VOLPI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.